

spese.

Consegue la revoca dell'obbligo dell'ex marito di versarle alcuna somma a titolo di assegno divorzile, con effetto dalla proposizione della domanda di revoca stanti la natura non alimentare dell'assegno divorzile e la necessità di non far ricadere sulla parte ricorrente gli effetti negativi della durata del giudizio.

Resta assorbita ogni altra questione.

La soccombenza reciproca giustifica la conferma della compensazione delle spese di lite del primo grado. Diversamente per questo grado di reclamo le spese di lite, da liquidarsi nei valori medi dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 ridotti del 50% avendo la causa comportato la trattazione di questioni non complesse e considerando la stessa di valore pari all'assegno suddetto (qui revocato) dovuto per due anni stanti la sua natura alimentare in senso lato e la conseguente applicazione analogica dell'art.13 c.l.c.p.c., vanno poste a carico della [redacted] secondo soccombenza.

Nulla per le spese di questo grado tra il reclamante e la figlia Fabiana non essendo stato proposto reclamo nei confronti della figlia.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, in riforma del decreto oggetto di reclamo su indicato, dichiara cessato e revoca l'obbligo stabilito nella sentenza di divorzio a carico di B. [redacted] di versare all'ex coniuge [redacted] l'assegno divorzile, con effetti dal deposito della domanda di revoca; conferma la compensazione delle spese di lite del primo grado e condanna [redacted] a rimborsare a B. [redacted] le spese di lite di questo reclamo liquidate in € 147,00 per spese non imponibili ed € 1.888,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie (15%), CAP ed IVA come per legge. Nulla per spese di lite di questo grado tra il reclamante e [redacted]

Così deciso in Taranto il 7.02.2020.